COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

6.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori VALSECCHI PASQUALE e TORELLI: Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo di previdenza degli spedizionieri doganali (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (576) 59

PRESIDENTE 59, 60

BELLISARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 59

FERIOLI 60

Votazione segreta:

PRESIDENTE 60

La seduta comincia alle 17,20.

BIANCHI FORTUNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Torelli: Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale e Torelli: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Come i colleghi ricorderanno, avevamo già concluso la discussione generale sul provvedimento, lasciando in sospeso la votazione dell'articolo unico per dar modo al Governo di esprimere ponderatamente il proprio avviso su un emendamento dell'onorevole Pucci di Barsento, con il quale veniva lasciata agli interessati la facoltà di organizzarsi in maniera autonoma, senza essere costretti a collegarsi con un ente pubblico di assistenza di malattia già esistente.

Non ci resta, quindi, che sentire il parere del Governo in merito a tale emendamento.

BELLISARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io non ero presente alla precedente seduta, comunque so che già l'onorevole Todros aveva espresso, a nome del Governo, notevoli perplessità circa l'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Pucci di Barsento. Oggi non posso fare altro che ribadire che il Governo è contrario alla concessione di questa facoltà di scelta tra gestione diretta o convenzione con uno degli enti già esistenti.

I motivi di questa opposizione sono ovvii, soprattutto per i commissari di questa Commissione. Sono motivi di ordine generale e di ordine particolare. Generali, in quanto, nello spirito della programmazione economica, si vuole assolutamente evitare l'ulteriore polverizzazione e proliferazione degli

enti mutualistici; particolari, in quanto non pochi sono i rischi che comporta un'operazione diretta alla creazione di un nuovo ente di assistenza. Ho parlato di rischi e vorrei chiarire che non si tratta soltanto di rischi economici (anche se questi sono predominanti ed evidentissimi), ma anche organizzativi, in quanto verrebbe posta in pericolo l'esistenza stessa di un sistema mutualistico per la ristretta categoria degli spedizionieri doganali. Il Governo è quindi contrario all'emendamento Pucci di Barsento e propone l'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. In assenza dell'onorevole Pucci di Barsento, vorrei sapere da altri del suo gruppo se si insiste sull'emendamento.

FERIOLI. Udito il parere negativo del Governo, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo unico resta dunque nella sua originaria stesura.

Ne do nuovamente lettura:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è modificato come segue:

« È costituito un fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai contributi che ciascuno di essi è tenuto a versare, determinato annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli spedizionieri doganali è autorizzato a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale ».

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono proposti emendamenti, la proposta di legge sarà ora votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

Senatori PASQUALE VALSECCHI e TORELLI: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riguardante il fondo previdenziale degli spedizionieri doganali » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (576):

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Anselmi Tina, Arzilli, Biaggi, Boffardi Ines, Camba, Caponi, Dall'Armellina, Di Marino, Ferioli, Gitti, Gramegna, Gunnella, Mancini Vincenzo, Monti, Nannini, Nucci, Pellizzari, Pisicchio, Polotti, Pucci di Barsento, Sgarbi Bompani Luciana.

Astenuto (ex-articolo 100 del Regolamento):

Bianco.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO